

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

### 378° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1982

#### INDICE

##### Commissioni speciali

Terremoto . . . . . *Pag.* 3



**COMMISSIONE SPECIALE**

**per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici**

**MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1982**

*Presidenza del Presidente*

FERRARI-AGGRADI

*e del Vice Presidente*

VIGNOLA

*e del Vice Presidente*

CALICE

*Intervengono il ministro per la protezione civile Zamberletti ed i sottosegretari di Stato per le finanze Tambroni Armaroli e per il tesoro Tarabini.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**IN SEDE REFERENTE**

**« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1686)**

(Seguito dell'esame)

Riprende l'esame degli articoli e degli emendamenti, sospeso venerdì 12.

Il relatore De Vito, ricordato il contenuto dell'emendamento presentato (poi accantonato) nella precedente seduta dal senatore Bacicchi all'articolo 9 del decreto-legge, ribadisce la propria contrarietà al primo comma dello stesso (che commisura l'autorizzazione di cassa per il 1982 all'ammontare dello stanziamento di competenza per il medesimo anno); quanto al secondo comma, rileva l'opportunità di non quantificare l'importo delle spese sostenute dal Commissario straordinario.

Concorda con l'ultimo rilievo espresso dal relatore il senatore Bacicchi il quale dà let-

tura di una nuova formulazione del secondo comma dell'emendamento, soffermandosi poi sulla rilevanza del secondo comma, tenuta presente la sproporzione, registrata nel 1981, fra l'autorizzazione di cassa (di soli 500 miliardi) e lo stanziamento di competenza (2.000 miliardi).

Prende la parola il sottosegretario Tarabini il quale, nell'esprimere la propria contrarietà al primo comma dell'emendamento, fa presente che il provvedimento in esame non rappresenta strumento idoneo per intervenire sulle disponibilità di cassa e che adeguate misure potranno essere previste successivamente in sede di nota di variazioni del bilancio. Dopo aver confermato l'impegno del Governo ad aumentare le disponibilità di cassa ove ciò si rivelasse necessario per completare gli interventi in corso, l'oratore propone una ulteriore riformulazione del secondo comma dell'emendamento in questione; rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Fermariello, fa presente che gli interventi per le case « parcheggio » saranno finanziati dal fondo di cui al titolo VIII della legge n. 219 (intervento statale per l'edilizia a Napoli).

Delle dichiarazioni del sottosegretario Tarabini prende atto il senatore Fermariello il quale, dopo aver messo in luce che l'imputazione delle spese al fondo suddetto rappresenta una mera anticipazione, fa presente che le riattazioni delle scuole danneggiate di Napoli risultano a carico della gestione commissariale, mentre ancora aperto resta il nodo dei fondi necessari per il completamento degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

Hanno poi la parola il senatore Calice (il quale, dopo aver ricordato che l'« emergenza » non dovrà ulteriormente incidere sul Fondo istituito dall'articolo 3 della legge n. 219, rileva che il fabbisogno complessivo supererà l'autorizzazione di cassa attualmente fissato); il relatore De Vito (il quale, chiarito che la propria contrarietà al primo com-

ma dell'emendamento non riguarda il merito dello stesso, richiama le ragioni di principio già esposte dal rappresentante del Governo) e il presidente Ferrari-Aggradi il quale, sottolineato che il processo di ricostruzione non dovrà essere ostacolato o ritardato da carenze di cassa, fa presente che il Sottosegretario di Stato per il tesoro ha assunto formale impegno in tal senso.

Dopo breve intervento del senatore Fermariello e del ministro Zamberletti, posti ai voti, il primo comma dell'emendamento non è accolto; è accolto il secondo comma, nella riformulazione proposta dal sottosegretario Tarabini.

L'articolo 9, su proposta del relatore, è quindi accantonato.

Si prende nuovamente in esame l'articolo 1, accantonato giovedì scorso (seduta anti-meridiana).

Il senatore Calice, dopo aver dato notizia dell'accordo raggiunto durante contatti informali circa la necessità di non consentire ulteriori prestiti presso la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), per gli interventi di completamento, si sofferma sul proprio emendamento al primo comma in tal senso.

Su detta proposta hanno la parola il relatore De Vito (ad avviso del quale è opportuno che il Commissario possa ancora attingere al « fondo B.E.I. »), il ministro Zamberletti (che, dopo aver fornito precisazioni sul fabbisogno in termini di competenza, della gestione commissariale, rileva che sul fondo suddetto non potrebbero comunque ricadere numerose importanti voci, come ad esempio, l'assistenza) e i senatori Fermariello e Calice i quali lamentano entrambi la mancanza di adeguati flussi finanziari per la ricostruzione.

L'emendamento, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione, che approva poi l'articolo 1, nel suo insieme con gli emendamenti accolti.

Si prende nuovamente in esame l'articolo 7, accantonato l'11 scorso (seduta notturna).

Il relatore De Vito analizza il contenuto degli emendamenti presentati dal senatore Fermariello, soffermandosi in particolare su quello riguardante le riattazioni di ufficio progettate dai comuni ai sensi dell'ordinanza

n. 80 del 1981, di cui si propone il finanziamento mediante l'articolo 3 della legge n. 219.

Dopo interventi del ministro Zamberletti e dei senatori De Vito, Mancini, D'Amelio (che esprimono perplessità sull'emendamento suddetto, ritenuto nell'attuale formulazione, fonte di ingiustificate discriminazioni), D'Arezzo e Fermariello (il quale, ricordata l'importanza dell'articolo in esame, reputa necessario un attento esame dei problemi sollevati dallo stesso), su proposta del presidente Vignola la seduta viene sospesa.

*La seduta viene sospesa alle ore 13,30, ed è ripresa alle ore 17,30.*

Il presidente Ferrari-Aggradi, fa presente l'esigenza di un acceleramento dei lavori della Commissione, in considerazione dei tempi ristretti che residuano per la conversione del decreto.

Ha quindi la parola il relatore De Vito che, a proposito dell'emendamento all'articolo 7 presentato dal senatore Fermariello, concernente le « riattazioni di ufficio », si pone il problema delle procedure utilizzabili e dei finanziamenti relativi; questione che — a giudizio del relatore — non risulta sufficientemente chiarita dall'emendamento in discussione.

Quindi il senatore Fermariello, dopo avere precisato che si tratta di utilizzare le procedure previste dalla legge n. 219 del 14 maggio 1981, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di delegare il comune, in caso di disparità di vedute tra quanti siano interessati ad applicare i contenuti dell'ordinanza n. 80 del Commissario straordinario, e coloro che invece reputino più proficuo fare riferimento alla succitata legge n. 219, ad assumere le decisioni del caso.

Dopo alcune precisazioni del relatore De Vito in merito alla questione dei condomini, e un breve intervento del senatore D'Arezzo, il senatore Fermariello ribadisce che il proprio emendamento intende allinearsi alle procedure previste dalla più volte ricordata legge n. 219. Interviene quindi il senatore Mola il quale, deprecata l'assenza del ministro Zamberletti, mentre è in corso la discussione di emendamenti di così accen-

tuata rilevanza, propone per il momento, l'accantonamento dell'emendamento in discussione. Dopo un intervento del senatore Scardaccione, che propone di porre ai voti i vari emendamenti nella loro successione, ha la parola, il sottosegretario di Stato per le finanze Tambroni Armaroli che si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Fermariello. Il senatore Mancino si pronuncia invece per l'accantonamento dell'emendamento in questione, in attesa di chiarimenti da parte del ministro Zamberletti.

Su quest'ultima proposta conviene la Commissione, dopo un breve intervento del senatore Pistolese che si associa a quanto proposto dal senatore Mancino.

Si prende nuovamente in esame l'articolo 3, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Tambroni Armaroli dà ragione dell'emendamento del Governo al primo comma dell'articolo 3: tale emendamento, egli afferma, tiene conto delle valutazioni emerse nel corso delle precedenti sedute della Commissione. Il presidente Ferrari-Aggradi ribadisce le sue perplessità, osservando come sia assurdo imporre oneri fiscali a donazioni provenienti dall'estero; egli propone quindi un subemendamento, che sopprime le limitazioni temporali alla esenzione disposta dall'emendamento governativo. Il rappresentante del Governo fa peraltro presente che tali limitazioni sono richieste dalla CEE, e conferma la posizione già espressa; il subemendamento viene peraltro accolto.

Il presidente Ferrari-Aggradi propone un altro subemendamento, relativo alla delimitazione dei destinatari delle donazioni: con una correzione proposta dal senatore Sica (che include fra essi le associazioni politiche) il subemendamento viene accolto.

Il relatore De Vito propone di sopprimere l'ultimo comma dell'emendamento del Governo: dopo brevi interventi dei senatori Mancino e Pistolese, tale proposta viene accolta.

Vengono quindi approvati l'emendamento del Governo, e l'articolo 3 nel testo modificato.

Il senatore Mancino dà lettura di una proposta di coordinamento, che unifica in un

solo articolo 2 gli articoli 2, 3 e 7 del disegno di legge di conversione: essa viene accolta.

Si passa all'articolo 6, accantonato nella seduta pomeridiana dell'11. Il rappresentante del Governo presenta un emendamento relativo all'assunzione di personale nelle amministrazioni dei lavori pubblici e dei beni culturali; il relatore De Vito chiede se esso soddisfi le esigenze espresse, nelle precedenti sedute, dai senatori comunisti. Il senatore Mola afferma che ciò avviene solo in parte, perchè non si tiene conto delle necessità dei Provveditorati alle opere pubbliche, e perchè l'assunzione di personale ivi previsto avverrebbe « a domanda », anzichè sulla base delle graduatorie compilate dalle regioni, tra il personale a suo tempo assunto in base alla legge n. 285. Egli si chiede inoltre se sia giustificata la clausola per cui non viene aumentato l'organico delle Amministrazioni interessate.

Il ministro Zamberletti chiarisce che i Provveditorati hanno bisogno principalmente di personale tecnico qualificato. Il senatore Colella dichiara la sua preferenza per un emendamento presentato dal Governo in precedenza, e poi ritirato. Il senatore Mancino si sofferma sulla situazione dei Provveditorati, che mancano non solo di personale di concetto, esecutivo ed ausiliario (cui si riferisce l'emendamento), ma anche e soprattutto di personale tecnico: e segnala il caso del Provveditorato per la Campania. Si associa il senatore Scardaccione.

Il Ministro si riserva di verificare se tale personale possa essere assunto in base ad altre leggi; il relatore suggerisce di accantonare l'emendamento, anche per verificare se vi siano state già delle assunzioni, dal momento che ove così non fosse la questione potrebbe essere rinviata al disegno di legge n. 1696. La Commissione concorda e l'articolo 6, con i relativi emendamenti, viene nuovamente accantonato.

Si passa all'articolo 9, accantonato questa mattina.

Il ministro Zamberletti illustra un emendamento del Governo all'articolo 9, relativo alla copertura delle spese. Su proposta del presidente Ferrari-Aggradi, che pur si dichia-

ra favorevole, l'emendamento viene accantonato.

Si passa ad ulteriori emendamenti.

Il senatore Calice illustra un articolo aggiuntivo, relativo alla copertura delle spese dei comuni di cui all'articolo 60 della legge n. 219 del 1981: il relatore De Vito precisa che tale copertura è già assicurata per i comuni disastrati. Per gli altri, egli afferma, sarebbe meglio assicurare la copertura con il provvedimento per la finanza locale; si associa il senatore Mancino, che sottolinea l'entità dell'onere finanziario, e ricorda come i comuni si siano comportati in modo molto diverso. Il senatore Calice insiste perchè la copertura sia assicurata in questa sede: ritira però l'emendamento, dopo che il relatore De Vito, riconoscendo la serietà del problema, manifesta il comune impegno di cercare comunque una copertura, in sede di provvedimento per la finanza locale o di esame del disegno di legge n. 1696.

Il senatore Mancino illustra due articoli aggiuntivi, da lui proposti, che si riferiscono al finanziamento delle strutture sanitarie nelle zone meno favorite. Egli ricorda la grave situazione conseguente al terremoto, che ha visto molti ospedali distrutti o danneggiati. Il senatore Calice riconosce la gravità del problema, ma suggerisce di adottare formule meno vincolanti nei confronti della programmazione sanitaria degli enti locali, e si dichiara contrario ad estendere i finanziamenti alle sedi delle USL. Egli esprime il timore che si giunga ad un inutile blocco degli stanziamenti, e suggerisce pertanto che i finanziamenti previsti siano destinati alle opere per cui esistono già dei progetti esecutivi (e propone un subemendamento in questo senso). Il relatore De Vito ricorda che alcune USL sono del tutto prive di sede. Il senatore Mola conviene sul merito degli emendamenti (salve le modifiche proposte dal senatore Calice): egli si dichiara peraltro preoccupato per un eccessivo appesantimento del provvedimento, e per la rigidità che teme si determini nella ripartizione dei fondi. Propone pertanto che la questione sia trattata in sede diversa.

Il senatore D'Arezzo sottolinea la gravità della situazione delle strutture sanitarie del-

le aree sinistrate, e il rischio che la mancanza di finanziamenti determini il blocco a tempo indeterminato di opere di grande importanza.

Interviene il senatore Bacicchi che sottolinea come il CIPE potrà prendere in considerazione il riparto dei fondi di cui all'articolo 8 della legge n. 219 del 1981 solo dopo l'approvazione del bilancio dello Stato; è quindi evidente che non sussistono ragioni per inserire nel decreto-legge l'emendamento del senatore Mancino relativo a tale riparto.

Dopo un breve intervento del senatore Mancino, il relatore De Vito sottolinea che è necessario accogliere l'emendamento del senatore Mancino relativo ai fondi INAIL per evitare anche per il 1982 una utilizzazione dei fondi non del tutto opportuna; per quanto attiene alle osservazioni del senatore Bacicchi egli ritiene che il CIPE potrà prendere in considerazione il riparto dei fondi di cui all'emendamento Mancino anche prima dell'approvazione del bilancio dello Stato; ambedue gli emendamenti vanno quindi inseriti nel decreto-legge.

Il senatore Vignola, quindi, pur ritenendo opportuno l'inserimento dei due emendamenti nel decreto-legge, sottolinea l'esigenza di decidere una delimitazione degli articoli aggiuntivi al decreto-legge. Il presidente Ferrari-Aggradi ritiene necessario (dopo la votazione dei due emendamenti in discussione) una ricognizione sul complesso degli emendamenti presentati: infatti se al decreto-legge venissero aggiunti troppi articoli riguardanti svariati argomenti l'altro ramo del Parlamento avrebbe uno spazio di tempo assai limitato e potrebbe non convenire sul carattere di straordinarietà ed urgenza delle disposizioni aggiunte al decreto-legge.

Si passa quindi alla votazione: due emendamenti del senatore Mancino vengono accolti con alcune modifiche formali suggerite dal senatore Calice e dallo stesso proponente.

Si apre quindi un dibattito sulle questioni da affrontare con ulteriori articoli aggiuntivi al decreto-legge.

Dopo interventi dei senatori Vignola, De Vito e Mancino, alcuni emendamenti ven-

gono ritirati dai proponenti che dichiarano la loro intenzione di ripresentarli in sede di esame del disegno di legge n. 1696.

Viene preso in esame quindi un emendamento del senatore Mancino aggiuntivo di un articolo con il quale si stabilisce che le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro del 21 novembre 1981 concernenti l'avviamento al lavoro dei disoccupati, in Campania e Basilicata, non si applicano nei confronti degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

Sull'opportunità di ritirare anche questo emendamento e di trasferirlo al disegno di legge n. 1696 intervengono i senatori Mola, Vignola e De Vito; infine, il proponente Mancino dichiara di volerlo mantenere.

Interviene quindi il senatore Mola che invita ad una attenta riflessione sulle conseguenze negative che potrebbero scaturire dall'approvazione dell'emendamento. Egli ricorda come il decreto del Ministro del lavoro, richiamato nell'emendamento, si rifaccia alla legge n. 140 che ha attuato una riforma sperimentale del collocamento per le regioni Campania e Basilicata. Con tale riforma si è tentato di ridare vitalità al servizio pubblico di collocamento; con il decreto del Ministro del lavoro in particolare si stabilì che gli enti pubblici dovessero utilizzare la graduatoria dei disoccupati formata dall'ufficio di collocamento per le assunzioni di personale esecutivo. A suo avviso tale disposizione fu opportuna e contribuì comunque a quella rivitalizzazione del servizio pubblico di collocamento cui intendeva la legge n. 140. Occorrerà certo discutere approfonditamente su tale legge, ed eventualmente si potrà giungere ad alcune modifiche, ma ciò non può essere fatto con un emendamento al decreto-legge n. 788. Egli conclude dichiarandosi contrario all'emendamento del senatore Mancino ed invitando il proponente a ritirarlo.

*La seduta è sospesa alle ore 20,45 e viene ripresa alle ore 21,40.*

Sull'emendamento presentato dal senatore Mancino interviene il senatore Fermariello il quale rileva come da esso emerga una certa ambiguità relativamente ai rapporti

con la massa dei disoccupati concentrati nella regione Campania. Dopo avere ripercorso le tappe principali dei tentativi fin qui fatti per la ricerca di un corretto rapporto con i disoccupati, che si sono purtroppo rivelati tutti infruttuosi, sottolinea la necessità che si affrontino tali questioni in una sede più idonea.

Ha quindi la parola il senatore Mancino il quale, nell'insistere per la votazione dell'emendamento, sottolinea come questo si proponga semplicemente di normalizzare una situazione che rischia di portare a una grave violazione dell'autonomia comunale.

Il relatore De Vito si dichiara anch'egli favorevole all'emendamento, facendo presente come il problema affrontato dal decreto del Ministro del lavoro abbia portata limitata, tale quindi da non comprimere l'autonomia degli enti locali.

Interviene il senatore Calice il quale, dopo avere fatto notare l'opportunità che la materia in discussione venga affrontata in altra sede, osserva come si stia eccessivamente drammatizzando la portata del decreto.

Dopo una breve interruzione del senatore Mancino cui replica il senatore Calice, interviene il presidente Ferrari-Aggradi il quale deplora il fatto che, a causa di una questione circoscritta, si corra il rischio di superare i tempi costituzionalmente previsti, e di far cadere un decreto atteso dalle popolazioni colpite dal terremoto. Replica il senatore Fermariello precisando come la eventuale decadenza del decreto debba piuttosto essere imputata alla ricerca di eccessivo ampliamento dei contenuti che finiscono con lo snaturarne la sostanza; traendo spunto da tale rilievo, formula infine alcune riserve critiche in ordine all'operato della Presidenza.

*La seduta è sospesa alle ore 22,20 e viene ripresa alle ore 22,40.*

Nel riprendere i lavori, il presidente Ferrari-Aggradi invita la Commissione a compiere ogni sforzo possibile per procedere nell'esame degli emendamenti. Il relatore De Vito quindi invita il senatore Mancino a consentire ad un accantonamento del-

l'emendamento che potrà essere ripreso in considerazione al termine dell'esame dei rimanenti emendamenti e il senatore Mancino aderisce.

Si passa all'esame di un emendamento del senatore Calice (aggiuntivo di un articolo) tendente a chiarire che l'espressione « voto limitato » contenuta negli articoli 14, 21 e 22 della legge n. 219 deve essere interpretata in modo che sia comunque garantita la presenza delle minoranze nelle commissioni costituite ai sensi dei cennati articoli. Il senatore Calice, illustrando l'emendamento, sottolinea come esso sia stato reso necessario perchè alcuni comuni hanno operato in modo da escludere la minoranza dalle commissioni.

Dopo interventi del senatore Mancino e del relatore De Vito (che pur favorevole, nel merito, all'emendamento non ritiene che esso vada inserito nel decreto-legge) l'emendamento è accolto con alcune modifiche, consistenti nella soppressione dei riferimenti agli articoli 21 e 22 della legge n. 219 e con una più chiara formulazione relativamente alla portata interpretativa della norma.

Si passa all'esame di un emendamento del senatore Mancino, aggiuntivo di un articolo sostitutivo dell'articolo 28 della legge n. 219.

Il presidente Ferrari-Aggradi ritiene che l'emendamento dovrebbe essere inserito nel disegno di legge n. 1696. Il relatore De Vito ritiene invece che esso rivesta un carattere di estrema urgenza (data la situazione venutasi a creare, in particolare in Campania, dove la regione non ha proceduto all'approvazione dei piani in materia urbanistica predisposti dai comuni).

Quindi il senatore Bacicchi sottolinea l'opportunità del ritiro dell'emendamento e di una sua ripresentazione in sede di esame del disegno di legge n. 1696; ciò allo scopo di consentire una rapida approvazione, anche da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione.

Il senatore Mancino, nel precisare la portata dell'emendamento fa notare come esso, con la prima parte, integri l'articolo 28 della legge n. 219 con la specificazione delle procedure per l'approvazione dello strumen-

to urbanistico; con la seconda parte poi stabilisce che l'adempimento prioritario del comune è costituito dal piano di recupero (solo in presenza di impossibilità di reinsediamenti della popolazione si può anche adottare il piano di zona). Egli aggiunge, tra l'altro, che con la sua proposta se il piano esecutivo è coerente rispetto allo strumento urbanistico generale esso deve ricevere solamente l'approvazione della relativa deliberazione da parte del comitato regionale di controllo; la stessa procedura vale per i comuni dell'area epicentrale che non dispongano di strumenti urbanistici generali purchè vengano rispettate le volumetrie preesistenti. Solo se il piano esecutivo è difforme rispetto allo strumento urbanistico generale o alle volumetrie preesistenti è richiesta l'approvazione della regione, che deve darla entro trenta giorni (entro tale termine la regione può emanare prescrizioni vincolanti, trascorso tale termine senza che sia intervenuta una decisione il piano si intende approvato). Vengono anche stabilite le competenze delle soprintendenze ai monumenti ed una normativa transitoria relativa ai piani già approvati.

Il senatore Mancino conclude affermando che, se non si vuole approvare l'intero emendamento, occorre almeno inserire nel decreto-legge alcune modifiche all'articolo 28 della legge n. 219, rimandando per gli altri punti al disegno di legge n. 1696.

Segue un dibattito.

Dopo un intervento del senatore Calice (che pone alcune questioni cui risponde il senatore Mancino), il senatore Bacicchi dichiara di ritenere necessario un approfondimento dell'intero emendamento nella sede del decreto-legge. Quindi il senatore Scardaccione dichiara che, data l'incertezza sui tempi di approvazione del disegno di legge n. 1696, occorre almeno predisporre un emendamento della Commissione, che riprenda gli aspetti più importanti dell'emendamento Mancino, con l'intesa che tale emendamento potrà essere presentato in Assemblea. Il relatore De Vito, quindi, sottolinea che il ventilato emendamento della Commissione dovrebbe contenere almeno la



parte relativa ai piani esecutivi. Infine, su invito del presidente Ferrari-Aggradi, il senatore Mancino ritira l'emendamento (riservandosene la ripresentazione in sede di discussione del disegno di legge n. 1696) con l'intesa che gli aspetti più urgenti dei problemi da lui sollevati saranno inseriti in un emendamento della Commissione al decreto-legge, da presentare in Assemblea.

Dopo un intervento del senatore Manente Comunale, a proposito di necessarie modifiche all'articolo 55 della legge n. 219, si passa all'esame di un emendamento all'articolo 8 del decreto-legge (precedentemente accantonato) dei senatori Vignola e Jannelli, sostitutivo del secondo comma: con tale emendamento si stabilisce che i poteri straordinari previsti in relazione agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 sono attribuiti al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno; si stabilisce inoltre che l'incentivazione industriale nelle zone terremotate viene finanziata in parte sui fondi relativi alla legge n. 183 del 1976 ed in parte su quelli della legge n. 219. Il senatore Vignola illustra altresì due emendamenti presentati unitamente al senatore Jannelli, tendenti a modificare le norme di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219.

Sul primo emendamento si apre un dibattito.

Il senatore Bacicchi esprime perplessità sull'estensione dei poteri straordinari che verrebbero attribuiti al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno ed invita quindi il senatore Vignola a ritirare l'emendamento ed a ripresentarlo in sede di discussione del disegno di legge n. 1696.

Segue una precisazione del senatore Vignola sull'estrema urgenza di intervenire a favore delle imprese danneggiate dal terremoto e sull'esigenza di una sollecita approvazione del suo emendamento, che tende a sbloccare i finanziamenti alle imprese danneggiate delle aree terremotate: motivi che gli impediscono di aderire all'invito di ritirare l'emendamento.

Quindi il senatore Scardaccione, favorevole all'immediata approvazione dell'emendamento Vignola, ricorda che l'intenzione, a suo tempo da tutti manifestata, di legare il processo di ricostruzione a quello di svi-

luppo non ha trovato concreta attuazione (anche a causa dell'opposizione comunista ad una parte del disegno di legge governativo relativo alla ricostruzione). Tra l'altro egli nota poi che è opportuna l'attribuzione delle competenze per gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219 al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, data la dimostrata incapacità del Ministero dell'industria ad erogare con rapidità i contributi. Conclude sottolineando l'esigenza di favorire la creazione e la crescita delle piccole imprese.

Quindi il senatore Calice, dopo aver ricordato le proposte del Gruppo comunista per quanto attiene al coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, esprime valutazione negativa sulla struttura della Cassa per il Mezzogiorno ed avanza dubbi sulla costituzionalità del secondo comma dell'emendamento in esame; successivamente, dopo un intervento del senatore Bacicchi, il senatore si sofferma sulle ipotesi di differenziazione delle misure di incentivazione, con particolare riguardo ai problemi della Valle del Basso. Seguono altri interventi del senatore D'Arezzo, del ministro Zamberletti e del relatore De Vito, ad avviso del quale la delicatezza dei problemi sollevati dall'emendamento rende necessaria la presenza dei Ministri interessati, anche al fine di mettere a punto la riformulazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219; perplessità suscita inoltre l'ultima parte del secondo comma dell'emendamento in esame, relativo all'imputazione degli oneri delle incentivazioni.

Dopo che il senatore Vignola ha fornito altri chiarimenti sull'emendamento presentato, intervengono sui lavori della Commissione, i senatori Bacicchi, Sica, Scardaccione, D'Arezzo, Lapenta, il ministro Zamberletti e il presidente Ferrari-Aggradi, il quale, ricordata l'esigenza di completare l'esame del provvedimento, propone che l'articolo 8 sia accolto nel testo del decreto, prospettando l'eventualità che nella giornata di domani venga predisposto un apposito emendamento che potrà essere presentato in Aula dalla Commissione.

Risultando accolta la proposta del Presidente, l'emendamento è ritirato e si passa alla votazione dell'articolo.

Dopo gli interventi del senatore Bacicchi, che preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista, e del senatore Vignola, l'articolo 8 è accolto come modificato dagli emendamenti precedentemente approvati.

Il presidente Ferrari-Agradi, facendosi carico delle esigenze avanzate negli altri emendamenti del senatore Vignola, prospetta quindi l'eventualità di inserire nel testo del decreto-legge le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 del disegno di legge n. 1696. Su detta ipotesi intervengono il senatore Bacicchi, contrario, il relatore De Vito (che reputa incongruo riportare l'articolo 6 del disegno di legge n. 1696, nella sua stesura attuale, nel corpo del decreto-legge) e il ministro Zamberletti (contrario ad ulteriore ampliamento del testo del decreto-legge).

Viene quindi accolta la proposta del presidente Ferrari-Agradi di verificare, informalmente, con i ministri interessati, la possibilità di concordare eventuali emendamenti sugli interventi di politica industriale delle zone terremotate, da presentare in Assemblea, e gli emendamenti risultano quindi ritirati.

Viene poi approvato, senza discussione, l'articolo 5, come modificato dagli emendamenti precedentemente accolti dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6 del decreto-legge, precedentemente accantonato.

Viene respinto un emendamento dei senatori Mola e Fermariello; quindi viene approvato un emendamento del Governo (modificato su proposta del senatore Mancino) relativo all'immissione nei ruoli del Ministero dei beni culturali ed ambientali di personale di concetto, esecutivo ed ausiliario di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, in relazione ai compiti previsti dalla legge n. 219; nell'emendamento si stabilisce anche la possibilità per i provveditori alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata di avvalersi di personale assunto con contratti a tempo determinato. È poi accolto l'articolo 6, nel testo emendato.

Si riprende, quindi, l'esame dell'articolo 7 del decreto-legge, precedentemente accantonato.

Viene accolto un emendamento del relatore De Vito tendente a spostare al 31 lu-

glio 1982 il termine previsto all'ultimo comma dell'articolo.

Il relatore De Vito propone un altro emendamento al sesto comma dell'articolo 7.

Su tale emendamento si apre un dibattito: intervengono il ministro Zamberletti, il senatore Calice (che illustra un proprio emendamento, simile a quello del relatore), il relatore De Vito ed il senatore Fermariello, il senatore Scardaccione (che si sofferma sull'esigenza di evitare discriminazioni a carico dei proprietari di abitazioni danneggiate che non hanno fatto domanda per ottenere i contributi stabiliti dall'ordinanza n. 80) ed il senatore Jannarone. Infine, dopo che il senatore Calice ha ritirato il suo emendamento e si è dichiarato favorevole a quello presentato dal relatore De Vito, viene accolto l'emendamento del relatore De Vito, con un'integrazione proposta dal ministro Zamberletti.

Si prende quindi nuovamente in considerazione un emendamento (all'articolo 7) del senatore Fermariello in materia di riattazione di ufficio eseguita dai comuni, direttamente o per delega dei privati.

Su tale emendamento si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori D'Arezzo, D'Amelio, De Vito (che precisa che il problema della riattazione d'ufficio riguarda essenzialmente il comune di Napoli e ritiene che occorre stabilire chiaramente i rapporti che intercorrono tra amministrazione comunale e proprietari degli edifici in relazione alla riattazione d'ufficio) ed il ministro Zamberletti (che si dichiara d'accordo con quanto osservato dal relatore De Vito a proposito della necessità che tutte le riattazioni d'ufficio prevedano l'adeguamento antisismico).

Il relatore De Vito quindi sottolinea che l'emendamento Fermariello andrebbe meglio formulato; tra l'altro, egli dice, la norma dovrebbe essere collocata non come parte dell'articolo 7 del decreto-legge, ma come modifica o integrazione ad uno degli articoli della legge n. 219 che riguardano il comune di Napoli. Il senatore Bacicchi osserva che la possibilità di riattazione d'ufficio dovrebbe essere estesa a tutti i comuni, dato che questo istituto ha dato ottimi risultati nell'esperienza di ricostru-

zione del Friuli. Il relatore De Vito consente con l'osservazione del senatore Bacicchi, ma rileva che diviene a maggior ragione necessaria una più appropriata formulazione della norma.

L'emendamento del senatore Fermariello viene quindi ritirato ed è infine approvato l'articolo 7, con le modifiche accolte.

Si passa all'esame di alcuni emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli al disegno di legge di conversione del decreto-legge. Viene accolto (favorevole il relatore) un emendamento del senatore Mancino relativo ad indennità da attribuirsi ai braccianti agricoli delle zone terremotate.

Si passa quindi all'esame di un emendamento del senatore Mancino relativo alle tariffe professionali da corrispondersi in misura ridotta in relazione alle attività connesse alla ricostruzione; dopo interventi dei senatori Jannarone e Fermariello, l'emendamento (cui si dichiarano favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo) viene accolto.

Viene quindi accolto un emendamento del senatore Jannarone relativo al personale di custodia delle case mandamentali distrutte dal terremoto.

Dopo che il senatore Jannarone ha ritirato due emendamenti relativi a modifiche alla legge n. 219 (con l'intesa che tali emendamenti saranno ripresi in considerazione in sede di esame del disegno di legge n. 1696) si passa all'esame di un emendamento dei senatori Lapenta ed altri con il quale si autorizza il CIPE ad assegnare (sui fondi destinati alla Basilicata) la somma di cinque miliardi per la ristrutturazione di edifici da utilizzarsi per le attività didattiche e scientifiche dell'Università della Basilicata. Dopo interventi dei senatori D'Amelio, Lapenta (che sottolinea come con questo finanziamento sarà possibile attivare i corsi dell'Università della Basilicata già per il prossimo anno accademico) e del relatore De Vito (che, dopo aver richiamato le informazioni fornite dal presidente della regione Basilicata, si dichiara favorevole all'emendamento), l'emendamento è accolto.

Dopo interventi del senatore Calice, il quale si sofferma sull'articolo aggiuntivo precedentemente accolto dalla Commissione, in tema di ampliamento delle piante organiche dei comuni terremotati, esprimendo dubbi sulla sua copertura finanziaria), del senatore D'Arezzo, del relatore De Vito e del ministro Zamberletti, la Commissione accoglie l'emendamento governativo all'articolo 9 del decreto-legge e l'articolo risulta accolto nel testo emendato.

Il senatore Mancino illustra quindi un emendamento in materia di provvedimenti d'urgenza: dopo interventi dei senatori Calice e Scardaccione e del ministro Zamberletti l'emendamento viene ritirato.

Sono poi accolti due emendamenti, presentati dal senatore Mancino, riguardanti rispettivamente i periti agrari e la deroga, per gli enti locali e le unità sanitarie locali delle zone terremotate, delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro concernenti l'avviamento al lavoro di mano d'opera disoccupata: su quest'ultimo emendamento interviene, per dichiarazione di voto contrario, il senatore Fermariello.

Il relatore De Vito illustra un emendamento che proroga alcuni termini previsti dalla legge n. 219, che risulta accolto.

Un altro emendamento, anch'esso in materia di proroga di termini di cui alla legge n. 219 viene poi ritirato dal senatore D'Amelio, dopo breve dibattito, a conclusione del quale si conviene che, in seguito ad opportuno approfondimento, esso potrà essere eventualmente ripresentato in Assemblea dallo stesso relatore.

I rimanenti emendamenti venendo ritirati, con riserva di presentazione nell'ulteriore corso del provvedimento, in Assemblea, la Commissione dà infine mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge in esame, autorizzandolo a richiedere la relazione orale e ad effettuare altresì il coordinamento formale del testo approvato.

*La seduta termina alle ore 3,35 del 17 febbraio.*